



Comitato di Modena
Commissione Tecnica Provinciale
CALCIO A CINQUE

Sede Organizzativa: CSI MODENA viale Monte Kosica, 124 - 41100 Modena Tel. 059/23.60.68 Fax 059/22.19.61



PREMESSA

La giustizia sportiva assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva all'interno del CSI e garantisce l'attuazione del progetto sportivo - educativo dell'Associazione.

Le sanzioni assunte per fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione del progetto sportivo - educativo dell'Associazione.

In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano: sono pertanto assunte avendo presenti le qualità delle persone coinvolte con l'obiettivo del loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

TESTO

ART.1

PUNIZIONE SPORTIVA (perdita della gara)

- a) La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che influiscono sullo svolgimento regolare di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, soggiace alla perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore della differenza reti.
- b) La punizione sportiva di perdita della gara può essere inflitta alle due Società interessate qualora la responsabilità dei fatti sopraindicati sia comune ad entrambe.
- c) La punizione sportiva di perdita della gara è parimenti inflitta alla Società che fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che, in ogni modo, **non abbiano** titolo **per** prendere parte legittimamente a gare; la punizione sportiva di perdita della gara è applicata con retroattività a tutte le gare disputate dal giocatore in posizione irregolare. La posizione irregolare dei giocatori di riserva determina l'**applicazione** della sanzione suddetta solo nel caso in cui gli stessi sono stati utilizzati in gara. Oltre alla punizione sportiva della perdita della gara sarà inflitta alla Società un'**AMMENDA**, al Dirigente Accompagnatore l'inibizione ed al giocatore l'inasprimento della squalifica.

ART.2

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

- a) Le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati per una o più giornate di gara devono essere scontate in quelle immediatamente successive alla data di pubblicazione del relativo bollettino ufficiale provvedimenti disciplinari (**comprese anche le gare delle fasi finali**), fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale.
- b) L'atleta colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nella **SERIE** dove è avvenuta l'infrazione che ne ha determinato il provvedimento. Il tesserato squalificato – escluse le squalifiche a tempo - può partecipare a gare ufficiali con altre squadre della stessa Società d'appartenenza ma militanti in **SERIE DIVERSA**; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.
- c) Un atleta squalificato non può assolvere – in nessun caso - funzioni di **“Dirigente Accompagnatore”**. L'inosservanza di tale norma comporta un'inibizione dalle funzioni di Dirigente nonché la comminazione di una multa secondo le decisioni e le modalità assunte dal Giudice Sportivo Unico.
- d) **I Dirigenti inibiti non possono prendere parte – in nessun caso (dirigente/atleta) – a gare di interesse della propria Società (anche se militanti in serie diversa)**. L'inosservanza di tale norma comporta un ulteriore inasprimento dell'inibizione dalle funzioni di Dirigente nonché la comminazione di una multa secondo le decisioni e le modalità assunte dal Giudice Sportivo Unico.
- e) I giocatori ed i dirigenti **squalificati “a tempo”** - per provvedimenti disciplinari adottati da uno dei seguenti Enti Sportivi : Centro Sportivo Italiano, F.I.G.C e Lega UISP **non possono essere impiegati in nessuna attività o disciplina sportiva – per l'arco di durata della squalifica stessa**.
L'inosservanza di tale norma comporta, oltre alla perdita della gara per 0 a 3, l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari ed amministrativi.
- f) Le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. Tra queste si devono considerare, scontate anche le sanzioni a carico di quei tesserati appartenenti a Società che non hanno potuto disputare la gara per rinuncia da parte di quell'avversaria e in seguito sanzionata da Giudice Sportivo Unico con provvedimento di **“gara persa con il massimo punteggio (0-3)”**.

Qualora la Società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

- e) Le sanzioni di squalifica o inibizione che non possono essere scontate in tutto od in parte nell'anno sportivo in cui sono state inflitte devono essere scontate, anche per il solo residuo, nell'anno sportivo seguente, anche nel caso in cui il giocatore, o il tesserato, colpito da sanzione abbia cambiato Società.

ART.3

AUTOMATISMO DELLE SANZIONI (AMMONIZIONI – ESPULSIONI)

I giocatori espulsi dal campo o i dirigenti allontanati dalla panchina nel corso di una gara ufficiale **devono considerarsi automaticamente i primi squalificati per almeno una giornata** effettiva di gara; **i secondi inibiti da qualsiasi mansione per almeno una settimana**, senza la declaratoria del Giudice Sportivo.

In virtù di tale disposizione gli interessati **non devono prendere parte** alla gara della propria squadra immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il provvedimento.

In deroga a quest'ultima disposizione **solo l'atleta** può essere impiegato a gare con **altra squadra della propria società d'appartenenza purché militante in serie diversa da quella ove si è verificato il provvedimento disciplinare.**

L'inosservanza di tale norma comporta, se è un atleta che prende parte alla gara come giocatore oltre alla perdita della gara per 0 a 3, l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari ed amministrativi. Se invece è un Dirigente a prendere parte alla gara con le stesse mansioni da "Dirigente" l'infrazione comporta un ulteriore inasprimento dell'inibizione dalle funzioni di Dirigente nonché la comminazione di una multa secondo le decisioni e le modalità assunte dal Giudice Sportivo Unico

Un giocatore, al raggiungimento della **terza ammonizione sarà squalificato per una una giornata** effettiva di gara. **La giornata di squalifica**, deve essere scontata nella giornata di gara immediatamente successiva a quella di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con declaratoria del Giudice Sportivo.

L'inosservanza di tale norma comporta, oltre alla perdita della gara per 0 a 3, l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari.

E' fatto obbligo alle Società di assumere informazioni in ordine alle ammonizioni inflitte ai propri tesserati.

Le squalifiche vanno scontate nella disciplina e nella serie per la quale sono state emesse; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.

Un giocatore squalificato non può assolvere, con la propria squadra, funzioni di "Dirigente Accompagnatore".

L'inosservanza di tale norma comporta l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari e amministrativi.

Un Dirigente durante il periodo di "inibizione a tempo dalle funzioni" inflitta da Giudice Sportivo, non può prendere parte – come giocatore – a gare della propria squadra.

L'inosservanza di tale norma comporta, oltre alla perdita della gara per 0 a 3, l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari.

ART.4

RINUNCIA A GARE, RITIRO O ESTROMISSIONE DAL CAMPIONATO

a. La Società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato subisce la perdita della gara con il punteggio di **0-3 con l'applicazione dei provvedimenti previsti dal successivo art.5.**

b. Le Società hanno l'obbligo di portare a termine i Campionati ai quali s'iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare già iniziate.

c. Alle Società che rinunciano a disputare gare quando manchino tre gare o meno alla conclusione del Campionato, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie in misura doppia rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

d. Le Società che rinunciano **per la terza volta** a disputare gare **sono escluse** dal Campionato, ed inoltre subiscono l'incameramento delle quote complessive versate per gestione organizzativa e per impianti sportivi.

e. Nel caso in cui una squadra si ritirerà o sarà esclusa dal Campionato **entro la fine del girone di andata**, tutte le gare da essa disputate saranno ritenute nulle sia ai fini della classifica che ai fini della differenza reti. La squadra esclusa dal campionato per uno dei predetti motivi è depennata dal "girone d'appartenenza" e tutte le squadre che avranno dovuto incontrarla nel proseguimento del campionato

come previsto dal calendario redatto all'inizio del campionato osserverà, in quella giornata, **“UN TURNO DI RIPOSO”**.

- f. Nel caso in cui una squadra si ritirerà o sarà estromessa dal Campionato **entro la fine del girone di ritorno**, tutte le gare da essa disputate **saranno ritenute valide** (permangono validi tutti i risultati conseguiti in tutti gli incontri disputati fino al ritiro) e quelle da **disputare saranno considerate perse col risultato massimo di 0-3**. Alla squadra esclusa dal campionato, per uno qualsiasi dei predetti motivi, sono **azzerati i punti in classifica acquisiti fino all'ultima giornata di campionato disputata** ed è automaticamente **RETROCESSA ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA**.

Tale posizione in classifica permane fino all'ultima giornata del campionato. Tutte le squadre che avrebbero dovuto incontrarla, nel prosieguo del campionato come previsto dal calendario redatto all'inizio del campionato osserverà, in quella giornata, **“UN TURNO DI RIPOSO”**.

- g. **Alla Società che viene esclusa o che si sia ritirata dal campionato, e che comunque abbia disputato almeno una gara, non compete nessun rimborso delle quote che ha versato all'atto dell'iscrizione.**

ART.5

AMMENZE PER RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA

Per la rinuncia alla disputa di una gara saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- **1^ Rinuncia:** Multa di **52 euro** e penalizzazione di un punto in classifica;
- **2^ Rinuncia:** Multa di **104 euro** e penalizzazione di due punti in classifica;
- **3^ Rinuncia:** Esclusione dal campionato e incameramento di tutte le quote versate all'atto dell'iscrizione.

All'atto dell'esclusione dal campionato, **oltre all'applicazione del predetto art.4**, i tesserati per la società esclusa sono automaticamente svincolati e possono tesserarsi con altre società (ultima data utile 31 marzo 2004).

La Società che subisce la **1^ multa (52 euro) quale prima rinuncia deve** provvedere al pagamento della stessa **entro 15 giorni** dal provvedimento sancito sul comunicato ufficiale. L'eventuale inadempienza a tale provvedimento comporta l'esclusione della Società interessata dal campionato.

Si rimanda, comunque, al buon senso civico di tutte le Società affinché eventuali **RINUNCE** alla disputa di qualche gara, siano comunicate in tempo utile alla Commissione Tecnica provinciale per gli adempimenti che ne conseguono. Resta sempre inteso che le rinunce alla disputa di una gara - **a meno che non siano determinate da comprovanti motivi di cause di forza maggiore** - anche se preventivamente comunicate, comportano l'adozione di provvedimenti amministrativi e disciplinari.

ART.6

SOSPENSIONI CAUTELARI

Il Giudice Sportivo può disporre, in via cautelare, la sospensione d'ogni attività sportiva a carico dei tesserati nei cui confronti è istituito od è in corso provvedimento disciplinare.

Il provvedimento perde l'efficacia dopo un mese dalla sua data, salvo rinnovazione.

Il Giudice Sportivo, qualora presuma di irrogare una sanzione disciplinare superiore a tre mesi, lo stesso provvederà a sospendere, in via cautelare, il tesserato ed a convocarlo obbligatoriamente entro il termine di 30 giorni per la discussione dei fatti. La parte interessata se non è convocata entro il termine di cui sopra, il provvedimento di sospensione è annullabile su ricorso della parte interessata alla Commissione Provinciale Giudicante. La parte interessata, qualora regolarmente convocata entro il termine di cui sopra, non si presenti, il Giudice Sportivo ha la facoltà di deliberare in merito.

ART.7

RICHIESTA IDENTITÀ

Il Giudice Sportivo ha la facoltà di chiedere i certificati d'identità personale con fotografia autentica (carta d'identità, patente, ecc.) di tutti i giocatori appartenenti alla Società.

I certificati dovranno pervenire al Giudice Sportivo entro il decimo (10°) giorno dalla data di richiesta.

La mancata presentazione dei documenti nei termini stabiliti suppone l'irregolarità del tesseramento. I giocatori tesserati con dati anagrafici inesatti o che non avevano titolo ad essere tesserati, causano gare perse per la Società d'appartenenza ed il Presidente che ha convalidato tale tesseramento sarà inibito per un periodo non inferiore a due mesi.

I giocatori in posizione irregolare (non tesserati, senza nullaosta, fuori categoria, squalificati, ecc.) causano partite perse per le Società d'appartenenza, salvo le punizioni previste dal regolamento organico, ed il dirigente accompagnatore sarà inibito per un periodo di due mesi.

ART.8

PROCEDIMENTI

- a. **Procedimento di prima istanza:** Il procedimento di prima istanza rappresenta il primo grado di giudizio per l'attività sportiva vera e propria. L'Organo competente per il procedimenti di prima istanza (attività locale): - **Giudice Unico Calcio a cinque**.

Avverso le decisioni del **Giudice Unico Calcio a cinque** è ammesso ricorso alla **Commissione Giudicante del Comitato(CGC)**.

- b. **Procedimento di seconda istanza:** Il procedimento di seconda istanza viene instaurato su ricorso delle parti e rappresenta il secondo ed ultimo grado di giudizio.

L'Organo competente per i procedimenti di seconda istanza (attività locale): **Commissione Giudicante Regionale (CGR)**.

- c. **Procedimento per motivi di legittimità:**Il procedimento per motivi di legittimità viene instaurato su ricorso delle parti e riguarda soltanto la procedura seguita con esclusione assoluta del merito. L'organo competente sui ricorsi per legittimità è la **Sezione Giudicante della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS)**.

- d. **Procedimento di revoca:** Il procedimento di revoca è attivato per l'annullamento o la revisione di deliberazioni assunte dai vari organi di giustizia sportiva illegittimi o non coerenti nella misura della sanzione adottata con i fatti acclarati e le responsabilità individuate.

- e. **Procedimento per illecito sportivo:** Il procedimento viene instaurato per giudicare gli illeciti sportivi. È attivato dalla **Sezione per la Garanzie della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva**.

- f. **Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti:** Il procedimento è attivato dalla **Sezione per le Garanzie e deciso dalla Sezione Giudicante della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS)**.

È ammesso il ricorso in appello al **Collegio dei Probiviri del CSI** che decide in via definitiva.

ART.9

Gli atti dei procedimenti

Le società sportive che intendono proporre reclamo devono presentare all'arbitro, una riserva scritta con la quale si preannuncia la presentazione di un reclamo. Il preannuncio di reclamo può essere anche fatto pervenire al giudice di merito entro le ore 24, 00 del giorno successivo alla disputa della gara o del primo giorno non festivo con le modalità previste.

In caso di rilievi sulle attrezzature o sulla regolarità del campo di gioco deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara .

Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata.

Per l'inoltro dell'eventuale reclamo si deve presentare, comunque, il preannuncio con le modalità e nei termini di cui al comma precedente.

I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova . Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti e i referti di gara , le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate dalla società tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresenta.

La sottoscrizione delle impugnazioni

Tutte le impugnazioni proposte davanti agli organi di giustizia del CSI istanze di revisione, appelli, reclami,ricorsi possono essere presentate:

- 1) dalle società sportive per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre;
- 2) per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti , ai tecnici e ai suoi soci indifferentemente dai tesserati interessati o dalle società di appartenenza.

ART.10

Reclami

I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (**Giudice Unico**) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte.

Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

La società sportiva che intende proporre un reclamo **deve preannunciare lo stesso** mediante riserva scritta da presentare all'arbitro al termine della gara cui il reclamo stesso si riferisce o al Comitato CSI entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, ai sensi di quando è previsto dal predetto **art. a.9. La riserva scritta** da presentarsi all'arbitro va sottoscritta dal dirigente accompagnatore o, in difetto, dal capitano della squadra. Il preannuncio deve essere presentato al Comitato dal legale rappresentante della società.

Il preannuncio può essere presentato direttamente nella sede del Comitato o inviato per telegramma, fonogramma, fax o e-mail; è escluso l'invio per la posta celere, per posta prioritaria o per raccomandata.

Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'organo di giustizia sportiva competente (GU) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.

Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante della società e, qualora riguardi una gara deve essere inviato alla società contro interessata.

Al reclamo vanno allegati: **la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.**

Per l'invio del reclamo all'organo di giustizia sportiva e alla società controparte si può utilizzare, una delle seguenti modalità:

- consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato o della società destinatari;
- raccomandata.

ART.11

Istanze di revisione

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza (GU) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato.

L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni della pubblicazione sul Comunicato della decisione di cui si chiede la revisione.

Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia dell'istanza stessa va inviata alla controparte. Tale invio va dimostrato alla CGC.

L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una società va presentata dalla società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità appresso specificate; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla società di appartenenza.

Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC e alla società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del comitato e/o della società destinatari;
- raccomandata.

All'istanza di revisione vanno allegati: la tassa reclamo, o la ricevuta del suo versamento e copia del documento che provi l'invio dell'istanza alla controparte.

ART.12

Appelli di seconda istanza

Avverso le deliberazioni della **Commissione Giudicante del Comitato(CGC)** è ammesso appello di seconda istanza da presentarsi alla competente **Commissione Giudicante Regionale (CGR)**. L'appello di seconda istanza va presentato entro 4 giorni dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale della deliberazione che si intende impugnare. Lo stesso va notificato all'organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, qualora si riferisca al risultato di una gara, anche alla società contro interessata. L'appello riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una va presentata alla società stessa sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità appresso specificate; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere e sottoscritta, indifferentemente, dal tesserato interessato o dalla società di appartenenza.

All'appello vanno allegati: la tassa reclamo, o la ricevuta del suo versamento; la documentazione comprovante l'invio all'organo di prima istanza e, se previsto, alla controparte.

Per l'invio dell'appello alla **Commissione Giudicante del Comitato(CGC)**, all'organo di prima istanza e alla società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità.

- consegna diretta , con rilascio della ricevuta da parte del comitato e/o della società destinatari;
- raccomandata.

ART.13

Ricorsi di legittimità

I ricorsi relativi alla legittimità vanno presentati alla Sezione Giudicante della CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale della deliberazione che si intende impugnare. I ricorsi possono essere presentati dalle società e dai tesserati che risultano interessati alla vicenda, anche se gli stessi si riferiscano a gare alle quali non abbiano preso parte e il cui risultato, però, influisca sulla loro posizione in classifica.

I ricorsi vanno anche notificati all'organo che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e se riguarda il risultato di una gara o la compilazione della classifica alle società contro interessate.

Agli stessi vanno allegati: la tassa prevista e la documentazione relativa all'invio al competente organo di giustizia sportiva e alle società contro interessate .

Per l'invio del ricorso alla CGNS al competente organo di giustizia sportiva e alle società controinteressate si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- consegna diretta , con rilascio della ricevuta da parte del comitato e/o della società destinatari;
- raccomandata.

ART.14

Procedimenti di revoca

La sezione per la garanzia della CNGS può, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sui Comunicati ufficiali, impugnare presso la sezione giudicante della CNGS le deliberazioni assunte da tutti gli organi di giustizia sportiva che ritiene incongrue o in palese contrasto col presente regolamento.

ART.15

RICHIESTE DI REVISIONE DI SANZIONI

Non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutive le seguenti sanzioni:

- a) ammonizioni a giocatori e a società;
- b) ammonizioni con diffida;
- c) squalifiche a giocatori fino a 2gg. di gara o squalifiche a termine fino a 15 giorni;
- d) ammende fino a 26 €;
- e) ammende per rinunce alla disputa di una gara.

L'istanza di revisione va presentata entro **3 giorni dalla pubblicazione nel Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione.**

Qualora si riferisca al risultato di una gara copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla GRG. L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una società va presentata dalla società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata indifferentemente dal tesserato interessato o dalla società di appartenenza.

ART.16

COMUNICATO UFFICIALE

Il Comunicato Ufficiale sul quale viene riportata l'attività sportiva provinciale, regionale e nazionale, compresi i Provvedimenti Disciplinari, viene affisso tutti i **Giovedì** presso la Sede del CSI di Modena.

Lo stesso, e nella stessa giornata di Giovedì, viene anche notificato a tutte le società di calcio a cinque e suddiviso per serie mediante "**Posta Elettronica**" **all'indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione o successivamente riferito.**

Tutte le Società **DEVONO AVER CURA** perchè controllino saltuariamente la propria casella di posta elettronica affinché non "**risulti piena**" e di conseguenza i comunicati inviati dalla Commissione non risultino "**NON NOTIFICATI PERCHE' RESTITUITI AL MITTENTE PER CASELLA DI POSTA PIENA**". **Per eventuali inadempienze in tal senso non possono essere** attribuite colpe alla Commissione "per mancata notifica di comunicato ufficiale".

Per le società che non dispongono di tale strumento, il comunicato assume valore ufficiale se è:

- affisso all'albo presso la sede del CSI;
- inviato in stralcio via fax, (da comunicare nel modulo di iscrizione);
- consegnato a mano o riferito per telefono direttamente al responsabile della società.

Il **Comunicato Ufficiale**, reso pubblico e inoltrato con le norme di cui sopra, deve intendersi **conosciuto** da tutte le società.

Le società sono obbligate, per ricevere informazioni circa i calendari gare e classifiche, a rivolgersi alla Segreteria del Comitato CSI e alla Commissione Calcio a Cinque. Per notizie in merito a Provvedimenti disciplinari le società debbono rivolgersi solo ed esclusivamente al Giudice Sportivo Unico di calcio a cinque.

NORME FINALI

ART.17

Il C.S.I. respinge ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera.

ART.18

Il presente documento è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nel “ NUOVO REGOLAMENTO PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA – PRINCIPI GENERALI, Ed. 2003” approvato dal Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano nella riunione del 5 maggio 2002.

ART.19

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, purché non in contrasto con lui, valgono lo Statuto ed il Regolamento per la Giustizia Sportiva, Edizione 2003 entrambi del C.S.I. e le carte federali della F.I.G.C. .

ART.20

ALLEGATI

- **RIEPILOGO TASSE RECLAMO E MODALITÀ AMMINISTRATIVE;**
- **MODULO DI PREANNUNCIO RECLAMO;**
- **MODULO DI RECLAMO;**
- **MODULO PER ISTANZA DI RIESAME.**

LA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE CALCIO A CINQUE



Commissione Provinciale Calcio a Cinque
GIUSTIZIA SPORTIVA CALCIO A CINQUE – ANNO 2003/2004

**RIEPILOGO
TASSE RECLAMO E MODALITÀ AMMINISTRATIVE**

TASSE RECLAMO

Reclami proposti agli Organi di prima istanza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giudice Unico del Comitato (GU) ➤ Giudice Unico Regionale (GR) 	€ 30
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato ➤ Istanza di revisione proposta alla Commissione regionale Giudicante ➤ Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale 	€ 40
Appelli proposti agli Organi di seconda istanza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Appello alla Commissione Giudicante Regionale ➤ Appello alla Commissione Giudicante Nazionale 	€ 60
Ricorsi proposti davanti alla CNGS	Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva	€ 80

MODALITÀ AMMINISTRATIVE PER I RECLAMI

Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti	A totale carico delle parti richiedenti
Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado	A carico del tesserato
Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione di un reclamo	A totale carico delle società o del tesserato richiedenti
Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti	A totale carico della parte richiedente
Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo giudicante	A carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti, una parte o la totalità delle spese



**Commissione Provinciale Calcio a Cinque
GIUSTIZIA SPORTIVA CALCIO A CINQUE – ANNO 2003/2004**

CALCIO A CINQUE

MODULO RECLAMO

Al **Giudice Sportivo del CSI di Modena**

e p.c. :

Alla Società Sportiva _____

Alla Commissione provinciale Giudicante del CSI di Modena

Il sottoscritto _____

presidente della società sportiva _____

con il presente atto preannuncia reclamo in riferimento alla gara di calcio a cinque:

_____ contro _____

serie _____ girone _____ disputata a _____

Descrizione dei fatti: _____

Quanto sopra premesso il sottoscritto chiede _____

N.B.: Si allegano alla presente:

- 1) Ricevuta della Raccomandata inviata alla controparte.
- 2) Tassa reclamo.

Con osservanza

Il Presidente della società sportiva

SITO INTERNET: www.csimodena.it

E-MAIL: segreteria@csimodena.it



Commissione Provinciale Calcio a Cinque
GIUSTIZIA SPORTIVA CALCIO A CINQUE – ANNO 2003/2004

CALCIO A CINQUE

Al Giudice Sportivo Comitato Provinciale CSI di Modena

Oggetto: PREANNUNCIO DI RECLAMO

Il sottoscritto _____

dirigente della società sportiva _____

con il presente atto preannuncia reclamo in riferimento alla gara di calcio a cinque:

_____ contro _____

serie _____ girone _____ disputata a _____ il _____

Data ____/____/____

Il Dirigente della società

SITO INTERNET: www.csimodena.it

E-MAIL: segreteria@csimodena.it

fac - simile



Commissione Provinciale Calcio a Cinque
GIUSTIZIA SPORTIVA CALCIO A CINQUE – ANNO 2003/2004

CALCIO A CINQUE

OGGETTO: ISTANZA DI RIESAME

**Alla Commissione Provinciale Giudicante del CSI di MODENA
e p.c. Giudice Sportivo Comitato Provinciale del CSI di MODENA**

Il sottoscritto _____

presidente della società sportiva _____

con il presente atto propone istanza di riesame avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo

apparso sul C.U. n° ____ del ____ In riferimento alla gara di calcio a cinque:

_____ contro _____

serie ____ girone ____ disputata a _____ il ____

Motivazione dei fatti: _____

Data ____/____/____

Il Presidente della società sportiva

SITO INTERNET: www.csimodena.it

E-MAIL: segreteria@csimodena.it